



Prot.n° 6608 /p/cv

Roma, 31 marzo 2015

A tutte le Casse Edili

e p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n.562

Oggetto: utilizzo BNI per avvio DURC on line

In riferimento a quanto preannunciato con Lettera Circolare CNCE n. 7/2015 del 27 febbraio u.s., si comunica quanto segue.

Il Consiglio di Amministrazione della CNCE, nella riunione del 30 marzo u.s., ha confermato l'opportunità di procedere alla realizzazione del sistema SIRCE soltanto successivamente alla pubblicazione del Decreto attuativo interministeriale e alla definitiva messa in produzione dei portali INPS e INAIL deputati alla gestione del DURC on-line, prevista per i primi giorni del prossimo mese di giugno.

Per garantire, in ogni caso, la partecipazione del sistema Casse Edili alla fase di avvio della nuova procedura di verifica della regolarità contributiva, la CNCE sta predisponendo un sistema di scambio dati fra i citati portali e la BNI attualmente in essere.

In relazione a tale decisione, si comunicano le seguenti procedure operative a cui dovranno attenersi le Casse Edili per la gestione del DURC on line :

1. Le Casse Edili continueranno ad inviare le segnalazioni di irregolarità/regolarizzazioni alla BNI secondo le modalità in vigore e fino all'attivazione del sistema SIRCE.
2. Nei casi di verifica della posizione contributiva di un'impresa che registri l'iscrizione della stessa al sistema delle Casse Edili e l'assenza di irregolarità segnalate alla BNI, quest'ultima comunicherà tale dato ai portali degli Istituti senza la necessità di alcun coinvolgimento delle Casse Edili.
3. Per i casi, invece, di mancata iscrizione o di segnalazione di irregolarità presso la BNI, la stessa Banca dati provvederà a comunicare ai portali di INPS e INAIL l'apertura di una fase istruttoria e predisporrà delle liste di posizioni d'impresе da verificare da parte delle Casse Edili competenti.

4. I sistemi di gestione automatizzata delle pratiche DURC (Durc client, Durcnet e altri) stanno provvedendo a predisporre, su indicazione della CNCE, un servizio in grado di fornire ad ogni Cassa la lista, di competenza, delle verifiche in istruttoria al fine di attivare, come di consueto, l'invito alla regolarizzazione.
5. A seguito dell'avvenuta regolarizzazione dell'impresa, la Cassa Edile dovrà avviare una duplice procedura: quella in essere per la segnalazione alla BNI ed una nuova, utilizzando il proprio client, al fine di consentire la chiusura dell'istruttoria verso i portali INPS e INAIL.
6. Qualora la regolarizzazione non avvenga, la Cassa, entro i termini che verranno successivamente specificati (e comunque entro 30 giorni dalla data di verifica sui portali degli Istituti), dovrà confermare, attraverso il client, la mancata iscrizione o regolarizzazione contributiva dell'impresa e, in questo secondo caso, specificare l'importo del debito contributivo.
7. Si sottolinea, a tal proposito, che la soglia minima per la segnalazione di irregolarità corrisponde a 100 euro per tutte le richieste di DURC e sarà 150 euro per le verifiche effettuate attraverso il sistema DURC on – line.

La CNCE invita, pertanto, tutte le Casse Edili a preventivare le modifiche del proprio sistema gestionale necessarie per corrispondere alle citate innovazioni procedurali, in particolare per la definizione della fase istruttoria sia in caso di esito positivo (segnalazione contemporanea per la BNI e per la chiusura dell'istruttoria) sia in caso di esito negativo (specificando causale dell'irregolarità ed importo del debito).

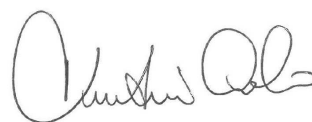
Nel preannunciare un'apposita riunione nazionale su tale materia nel prossimo mese di aprile, si allega alla presente un primo documento tecnico e si rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Mauro Livi



Il Presidente
Carlo Trestini



Allegato:1



**COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI**

Progetto DurcOnline

Codice doc: rfoa_client_bni

Data: 25/03/15

Edizione: **00.00.02**

**RIEPILOGO FUNZIONALE OPERAZIONI AUTOMATICHE CHE LE
C.E. POSSONO EFFETTUARE SULLA B.N.I. RELATIVE AL
SISTEMA DURC ONLINE**

Documentazione introduttiva per gli sviluppatori

Indice

1. Premessa.....3

2. Operazioni effettuabili dalla Cassa.....4

1. Premessa

Il presente documento descrive le linee guida riguardo i flussi di comunicazione tra le applicazioni di gestione dei processi durc, attualmente in uso presso le Casse Edili, ed il sistema DurcOnline (ad oggi chiamato anche RegOnline) relativamente al sistema informatico della CNCE. In particolare descrive le operazioni necessarie per la risposta alle richieste di verifica di regolarità pervenute sul sistema DurcOnline attraverso i portali di INPS ed INAIL.

In attesa della pubblicazione del decreto attuativo e della messa in produzione dei portali INPS e INAIL che consentiranno l'avvio della realizzazione del sistema SIRCE e in relazione alla necessità di garantire la partecipazione delle Casse Edili all'avvio di DurcOnline previsto per i primi giorni del prossimo mese di giugno, è stato implementato un sistema temporaneo utilizzando gli attuali strumenti in uso per la lavorazione dei DURC all'interno delle Casse Edili nell'ottica di minimizzare il più possibile l'impatto del DurcOnline sulle attuali attività delle Casse Edili.

Relativamente a quanto sopra affermato sono stati considerati gli attuali CLIENT BNI ed i CLIENT DURC, come gli strumenti ormai in uso nella totalità delle Casse e quindi quelli da tenere in particolare considerazione nell'implementazione del sistema temporaneo.

Solo come precisazione il CLIENT BNI è lo strumento, progettato sviluppato e distribuito dalla CNCE, indispensabile a tutte le Casse per effettuare tutte le operazioni di scambio flussi con la BNI attraverso un operatore mentre il CLIENT DURC è lo strumento sviluppato da terze parti (Zucchetti, CFP e CE di Belluno) come ausilio nell'attuale procedura di lavorazione ed emissione dei DURC.

In virtù della temporaneità del sistema è stata anche valutata la possibilità di riutilizzo futuro delle implementazioni necessarie a salvaguardia del non trascurabile aspetto economico.

Detto ciò le condizioni di base del sistema sono le seguenti:

- 1) Tutte le nuove operazioni di interazione con la BNI sono effettuate solo con gli attuali CLIENT DURC attualmente in uso nelle Casse Edili ed esclusivamente nella modalità di Cooperazione Applicativa (massima automazione);
- 2) la modalità di comunicazione in Cooperazione Applicativa tra i CLIENT DURC e la BNI avviene attraverso l'attuale Porta di Dominio con gli attuali sistemi di autenticazione del CLIENT DURC stesso (riutilizzo delle procedure esistenti);
- 3) comunque ogni connessione effettuata verso la BNI autentica l'operatore della Cassa e permette le operazioni sulla base degli attuali privilegi che l'utente ha nei confronti della BNI stessa (riutilizzo della profilazione utente).

2. Operazioni effettuabili dalla Cassa

Va brevemente ricordato che il sistema BNI (opportunamente modificato per le esigenze attuali), alla richiesta di verifica della regolarità da parte del sistema DurcOnline (portali INPS ed INAIL), nel caso di impresa già censita anagraficamente ed in assenza di irregolarità (fino al penultimo mese per i quali sono scaduti i termini di pagamento) attive, risponde immediatamente ed in modo assolutamente automatico certificando positivamente (esito regolare) l'impresa soggetta a verifica. Alternativamente, nel caso in cui l'impresa soggetta a verifica sia stata segnalata come irregolare (non regolarizzata) da almeno una Cassa oppure non risulti già censita anagraficamente, il sistema BNI risponde indicando la necessità di un'istruttoria. Tale istruttoria dovrà essere eseguita dalla Cassa Edile sulla base dell'attuale normativa e comunque entro un termine definito dalle parti sociali.

Sulla base di quanto esposto risulta quindi evidente che, a differenza di quello che succede con l'attuale sistema DURC basato sullo Sportello Unico di INAIL, la Cassa Edile viene chiamata in causa dal sistema BNI/DurcOnline solo nel caso di non positività immediata. Ovvero la Cassa Edile è chiamata in causa dal sistema BNI nel caso in cui abbia precedentemente segnalato come irregolare l'impresa soggetta a verifica oppure sia territorialmente competente sulla sede legale dell'impresa nel caso in cui quest'ultima non risulti già censita anagraficamente all'interno della BNI.

Riepilogando le casistiche sopra citate, il sistema BNI, nel caso di istruttoria/e aperta/e dovrà comunicare ai portali INPS o INAIL entro i termini previsti dalla normativa (attualmente 30gg), una delle seguenti informazioni:

- regolarità (perché l'impresa ha regolarizzato fino al penultimo mese per i quali sono scaduti i termini di pagamento alla data della richiesta oppure si è iscritta nel caso di irregolarità per mancata iscrizione);
- irregolarità (contestualmente all'importo del debito o in alternativa l'informazione di non disponibilità dell'importo stesso).
- non iscrizione (non censita e non censibile all'interno delle anagrafiche BNI).

Le operazioni che la Cassa Edile potrà/dovrà eseguire attraverso il Client DURC sono le seguenti:

- 1) ottenere le liste e scaricare tutte le nuove pratiche necessitanti un intervento da parte della cassa;

- 2) consultare la lista ed il dettaglio delle pratiche istruttorie in lavorazione e lavorate su base temporale;
- 3) comunicare l'avvenuta regolarizzazione (effettuata dal sistema attualmente in uso) per la quale il sistema BNI verifica contestualmente l'esistenza e la coerenza della regolarizzazione stessa confermando l'esito positivo o comunicando eventuali anomalie;
- 4) comunicare l'eventuale iscrizione per la quale il sistema BNI verifica contestualmente l'esistenza dell'iscrizione stessa confermando l'esito positivo o comunicando eventuali anomalie;
- 5) comunicare l'importo del debito da traslare sulle richieste INPS o INAIL
- 6) nel caso di irregolarità per non iscrizione cambiare la motivazione in debito contestualmente all'invio dell'importo del debito stesso.

La visualizzazione delle informazioni a disposizione della Cassa sono comunque solo quelle relative alle istruttorie di propria competenza (segnalazione dell'irregolarità o competenza territoriale sulla sede dell'impresa).

Le informazioni di dettaglio all'apertura della singola pratica di istruttoria relativa alla singola Cassa Edile sono le seguenti:

Protocollo (identificazione istruttoria)

Data di ricezione del portale (conteggio del tempo massimo di lavorazione)

Tipologia istruttoria (debito o mancata iscrizione)

CF soggetto a verifica

Irregolarità attiva (nel caso di impresa iscritta)

Nel caso di consultazione successiva allo scarico saranno anche disponibili tutte le informazioni relative alle operazioni effettuate dall'utente (esempio importo comunicato e la relativa data di comunicazione).

Tutte le operazioni di regolarizzazione, iscrizione, comunicazione importo e vecchie irregolarità relativamente alla singola istruttoria comportano la chiusura automatica dell'istruttoria stessa e se tale istruttoria è l'unica abbinata alla richiesta proveniente dai portali di INPS e INAIL, quest'ultima è chiusa comunicando al portale richiedente l'esito collegato all'operazione effettuata dalla Cassa.

Nel caso in cui siano attive più istruttorie la chiusura automatica della richiesta prima del tempo limite dei 30 giorni, avviene solo alla chiusura di tutte le istruttorie attive.

Nel caso di istruttoria per non iscrizione che coinvolga più Casse, la comunicazione dell'iscrizione da parte di una sola Cassa comporta la chiusura d'ufficio delle rimanenti istruttorie e la comunicazione dell'esito di regolarità al portale richiedente.

Un'istruttoria chiusa, comportando la risposta automatica al portale richiedente nel momento della chiusura, non prevede la possibilità dell'annullamento.

Qualora il portale richiedente, a fronte di una delle problematiche previste, richieda un annullamento di una richiesta, il sistema chiuderà, annullandole d'ufficio, tutte le istruttorie aperte

comunque la Cassa avrà la possibilità di verificare in qualsiasi momento lo stato dell'istruttoria.